

(N. 841)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 GENNAIO 1950

Norme per il giuramento degli ufficiali dell'Esercito nella riserva e degli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica in ausiliaria.

ONOREVOLI SENATORI. — Gli ufficiali dell'Esercito nella riserva e gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica in ausiliaria, così come tutti gli ufficiali in congedo delle predette Forze armate, non sono stati chiamati finora a rinnovare il giuramento, non esistendo nei loro confronti alcuna disposizione di legge al riguardo.

Infatti la legge 23 dicembre 1946, n. 478, nello stabilire le categorie tenute a prestare o rinnovare il giuramento secondo le nuove formule, si riferì ai dipendenti civili e militari dello Stato (articolo 1). È bensì vero che il successivo articolo 2, il quale indica la nuova formula di giuramento per i militari, parla di appartenenti alle Forze armate, ma tale dizione, se comprende tutti i militari in servizio, anche se non di carriera, messa in relazione con la norma contenuta nell'articolo 1, non è sembrata suscettibile di estensione fino ai militari in congedo.

Nei confronti del predetto personale occorre, peraltro, considerare che gli ufficiali dell'Esercito nella riserva da non più di otto anni e gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica in ausiliaria (posizione questa limitata ad un periodo massimo di otto anni), pur essendo cessati dal servizio permanente effettivo, sono — come previsto dalle leggi sullo stato — costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamati in temporaneo servizio.

In relazione a ciò, ai fini delle predisposizioni di carattere militare concernenti la disponibilità con pieno affidamento degli ufficiali in parola, che sono da considerarsi di pronto impiego, necessita definire i loro doveri verso lo Stato nella sua nuova forma istituzionale, chiamandoli a rinnovare il giuramento.

Per coloro che non ottemperino all'obbligo predetto dovrà ovviamente stabilirsi il collocamento in congedo assoluto, in analogia a

quanto venne disposto con decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 837, nei confronti degli ufficiali in servizio permanente effettivo per il caso di mancato rinnovo del giuramento.

Non si ritiene, però, possa concedersi il beneficio dell'aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, previsto dal citato decreto legislativo n. 837. Tale beneficio fu, infatti, concesso agli ufficiali in servizio permanente effettivo e ai dipendenti dello Stato in genere in relazione alla cessazione del rapporto di impiego conseguente al mancato rinnovo del giuramento e non sarebbe, quindi, giustificato nel caso attuale, trattandosi di personale già in posizione di quiescenza.

Poichè il collocamento in congedo assoluto fa cessare ogni obbligo di servizio militare, esso dovrà comportare necessariamente la perdita della speciale indennità di riserva o di ausiliaria, corrisposta agli ufficiali di che trattasi, in aggiunta al normale trattamento di quiescenza, appunto in relazione ai menzionati particolari obblighi di servizio che essi hanno.

Per coloro che sono stati collocati nella riserva o in ausiliaria per effetto delle disposizioni legislative intese a ridurre gli organici

dei quadri ufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica, il collocamento in congedo assoluto dovrà, poi, comportare, giusta le cennate considerazioni, la perdita dello speciale trattamento economico goduto in base alle predette disposizioni legislative.

Ai surriferiti intendimenti si ispira l'unito disegno di legge, il quale stabilisce che gli ufficiali dell'Esercito nella riserva da non più di otto anni e gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica in ausiliaria sono tenuti a rinnovare il giuramento secondo la formula indicata nell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1946, n. 478, e che coloro i quali non ottemperino a tale obbligo sono collocati in congedo assoluto, continuando a fruire del solo trattamento normale di quiescenza, anche se collocati nella riserva o in ausiliaria per effetto delle disposizioni legislative intese a ridurre gli organici dei quadri ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Sul disegno di legge è stato sentito, come prescritto, il parere dei Consigli superiori di Marina e di Aeronautica.

Il provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli ufficiali dell'Esercito nella riserva da non più di otto anni e gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica in ausiliaria sono tenuti a rinnovare il giuramento secondo la formula stabilita per gli appartenenti alle forze armate dello Stato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.

Gli ufficiali predetti che non ottemperino all'obbligo di rinnovare il giuramento, sono collocati in congedo assoluto, continuando a fruire del solo trattamento normale di quiescenza, anche se collocati nella riserva od in ausiliaria per effetto delle disposizioni legislative intese a ridurre gli organici dei quadri ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.